

**Osservazioni sull'art. 3 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147
concernente *Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per
ricercatori universitari***

della prof. Fiorella D'Angeli

In sede di conversione del decreto-legge n. 147/2007, all'art. 3, 1° comma, che prevede il trasferimento agli Atenei dell'importo di 20.000.000 Euro per l'anno 2007 ad incremento del fondo di finanziamento ordinario dell'Università per garantire una più ampia assunzione di ricercatori, con apposito emendamento approvato in questi giorni dalla Camera e dal Senato (1) è stato aggiunto il seguente comma: 1-*bis*. «La qualità dell'attività scientifica e didattica dei ricercatori assunti dalle Università a seguito di concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge è sottoposta dopo 3 anni dalla data di assunzione alla valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui all'articolo 1, comma 137, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In caso di valutazione negativa il Ministero dell'università e della ricerca, in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario dell'università per gli esami successivi, provvede a detrarre dalla quota spettante all'università interessata una quota pari al trattamento economico complessivo medio dei ricercatori universitari. La valutazione è ripetuta dopo ulteriori tre anni».

La formulazione di questa norma aggiuntiva desta preoccupazione e perplessità per i seguenti motivi:

A) Impropria appare l'utilizzazione dello strumento del decreto-legge che, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, è ammissibile nei soli casi straordinari di necessità ed urgenza, circostanze queste che nella specie non sembrano ricorrere.

B) Sconcertante si prospetta l'attribuzione della valutazione dell'attività scientifica e didattica dei singoli ricercatori all'ANVUR, organismo inesistente in quanto non ancora definito né operante, essendo il relativo Regolamento attinente alla sua struttura e al suo funzionamento in corso di definizione.

C) Preoccupante si delinea l'accentramento nell'ANVUR della valutazione dell'attività scientifica e didattica dei singoli ricercatori in quanto costituisce un'indiretta violazione dell'autonomia universitaria sotto il profilo della libertà d'insegnamento e di ricerca, diritti costituzionalmente garantiti dall'art 33 della Costituzione. Infatti nel momento in cui l'organismo in questione, ma non si conosce ancora attraverso chi e con quali specifiche competenze, formula un giudizio (negativo o positivo) sull'operato del ricercatore, esercita contestualmente un indebito sindacato sulle linee di ricerca scientifica e didattica perseguite dal singolo Ateneo nella propria programmazione e dal corpo docente che coordina ed indirizza il lavoro del ricercatore appena assunto.

D) Peraltro, ancora una volta avuto riguardo ai parametri costituzionali, appare non giustificabile e inficiato di irrazionalità manifesta il contenuto della norma laddove pretende di sanzionare economicamente gli Atenei sulla base di un giudizio negativo riferito alla qualità dell'attività scientifica e/o didattica dei ricercatori, stante che allo stato della vigente legislazione, il sistema di reclutamento di costoro si basa su giudizi espressi da Commissioni, sia pure locali, ma in maggioranza elette a livello nazionale da tutto il corpo accademico con il conseguente obbligo per l'Ateneo che ha bandito il concorso di assumere il ricercatore vincitore (art.2, legge n. 210/1998).

Da qui la non configurabilità di alcuna responsabilità per avere operato una scelta sbagliata imputabile all'Ateneo nel caso in cui il ricercatore risulti inadeguato all'assolvimento dei propri compiti in ambito scientifico e/o didattico.

E) Infine, sul piano dell'opportunità, non si può non rilevare l'assurdità della norma che non ha effetto abrogante dell'attuale meccanismo di conferma in ruolo del ricercatore, il quale dopo tre anni è soggetto ad una valutazione da parte di una Commissione nazionale composta da tre professori di ruolo (2) valutazione ripetibile, se sfavorevole, una sola volta dopo un biennio con decadenza dal ruolo a fronte di ulteriore

giudizio negativo. Questa, infatti, ingenera una anomala sovrapposizione di competenze tra la predetta Commissione e l'organismo (ANVUR) deputato a giudicare la medesima attività scientifica e didattica del ricercatore in vista dell'eventuale irrogazione a danno dell'Ateneo, ritenuto colpevole di ciò che non ha fatto, della sanzione economica già ricordata.

Senza poi dire della situazione sconcertante che si potrebbe determinare se i giudizi sull'operato del ricercatore formulati contestualmente dalla Commissione di conferma e dall'ANVUR fossero divergenti, ipotesi questa tutt'altro che remota.

Ciò premesso, resta solo da auspicare l'immediata abrogazione della norma in esecuzione dell'ordine del giorno formulato in senato in sede di conversione della legge (seduta del 18 ottobre c.a.) su iniziativa dello stesso governo, che a fronte della presentazione di un emendamento soppressivo (3), ha assunto l'impegno di procedere all'eliminazione della disposizione normativa in questione in un prossimo provvedimento legislativo.

BIBLIOGRAFIA

TROMBETTI G., *Tre misure urgenti per il rilancio dell'università*, "Il Sole 24 ORE" del 26 maggio 2006.

TROMBETTI G., *Università: così il Nord batte il Sud*, in *Innovazione e Diritto*, n. 6/2005, www.innovazionediritto.unina.it.

Note

(1) Il citato emendamento è stato proposto alla Camera dei Deputati da Tocci, Tessitore ed altri, nonché illustrato dal Sottosegretario del MUR Prof. Luciano Modica nella seduta del 26 settembre c.a.

(2) Art. 31, D.P.R. n. 382/1980.

(3) La soppressione della norma è stata proposta dal Senatore Valditara, ma anche il Ministro Mussi in Commissione VII Senato, nella seduta del 9 ottobre 2007, aveva espresso in merito alcune perplessità ritenendo che "la formulazione attuale della norma possa determinare rischi e contraddizioni".